

ORDINANZA Nr. 15 del 30-12-2021

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 20.00 DEL 31 DICEMBRE ALLE ORE 08.00 DEL 01 GENNAIO

IL SINDACO

Considerato che:

- è consuetudine festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere, la cui vendita registra sempre un consistente incremento nel mese di dicembre;
- ogni anno, la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- esiste il pericolo, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica, ecc.), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- il lancio di petardi e l'utilizzo di botti di vario genere provoca stress e panico agli animali da affezione, i quali, avendo udito e olfatto molto più sviluppato delle persone, nel panico e nella confusione potrebbero avere reazioni inconsulte;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;

Atteso che l'Amministrazione Comunale, è particolarmente attenta al problema, a tutela dell'incolumità e della salute sia dei cittadini che degli animali da affezione;

Rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l'impiego in ambito privato;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un'usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla, ricorrendo magari ai molti mezzi alternativi innocui, che la fantasia può suggerire;

Sentito il parere dei competenti uffici comunali;

Al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone;

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000. n° 267;

Vista la Legge n° 241/1990;

Visto IL T.U.L.P.S. ed in particolare gli artt. 46 e 47 in materia di materiale esplodente; Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo dalle ore 20,00 del 31 dicembre e sino alle ore 08,00 del 01 gennaio, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2021 e futuri su tutto il territorio comunale ed in particolare:

- in presenza di animali domestici, nonché in direzione degli stessi presenti sulla pubblica via;**
- nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati;**

RACCOMANDA

La massima prudenza nell'uso di detti fuochi artigianali che deve, comunque avvenire con le cautele e le attenzioni necessarie a prevenire rischi e danni alla salute e all'incolumità pubblica.

AVVERTE

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e succ. mod., chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Regionale del Veneto; o in alternativa al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.
- La Polizia Locale provvederà a dare la massima divulgazione alla presente ordinanza, trasmettendone copia alle forze dell'ordine e darne adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
- L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono punite con una sanzione pecuniaria da €. 25,00 a € 500,00 fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Marco Cacciolari.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente
- l'invio di copia della presente alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Nogara per il seguito di competenza.

IL SINDACO
Flavio Massimo Pasini